

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17385 Anno 2016

Presidente: CITTERIO CARLO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 24/02/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti
dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

nei confronti di

Tali Pietro, nato a Aglientu il 17/12/1949

Bernini Alessandro, nato a Borgonovo Val Tidone il 08/08/1960

Varone Pietro, nato a Sessa Aurunca il 07/12/1957

Scaroni Paolo, nato a Vicenza il 28/11/1946

Vella Antonio, nato in Libia il 03/05/1957

Bedjaoui Farid Nourredine, nato in Algeria il 20/09/1969

Ouraied Samyr, nato in Svizzera il 25/04/1964

Habour Omar, nato in Marocco il 03/02/1939

ENI S.p.A.

SAIPEM S.p.A.

avverso la sentenza del 02/10/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i seguenti difensori:

- Avv. Massimiliano Foschini del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paola Severino del foro di Roma, e Avv. Angelo Luigi Matteo Giarda del foro di Milano in difesa di SAIPEM S.P.A.,
- Avv. Alberto Alessandri per E.N.I. S.p.A.,
- Avv. Roberto Rampioni del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Francesco Mucciarelli, e l'Avv. Luisa Maria Piera Mazzola del foro di Milano in difesa di Alessandro Bernini,
- Avv. Enrico De Castiglione del foro di Milano e Avv. Coppi Franco Carlo del foro di Roma in difesa di Paolo Scaroni,
- Avv. Riccardo Olivo del foro di Roma in difesa di Omar Habour,
- Avv. Nicolo' Pelanda del foro di Milano, in sostituzione dell'Avv. Massimo Dinoia del foro di Milano, in difesa di Pietro Tali,
- l'Avv. Fulvio Francesco Simoni e Avv. Antonio Albano del foro di Roma in difesa di Antonio Vella,
- l'Avv. Elia Marcello in difesa di Pietro Varone,
- l'Avv. Guido Carlo Alleva in difesa di Farid Nourredine Bedjaoui,
- l'Avv. Ernesto Gregorio Valenti del foro di Roma, in difesa di Omar Habour,
- l'Avv. Francesco Bartolini Baldelli, in sostituzione dell'Avv. Gian Filippo Schiaffino del foro di Milano, difesa di Samyr Ouraied,

i quali hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato

- non luogo a procedere nei confronti di Paolo Scaroni, Antonio Vella, Pietro Franco Tali, Pietro Varone, Alessandro Bernini, Farid Nourredine Bedjaoui, Omar (*rectius* Samyr) Ouraied e Omar Habour, per il reato di corruzione in relazione all'acquisto della società FCP (First Calgary Petroleums) e l'estensione CAFC, perché il fatto non sussiste;

- non luogo a procedere nei confronti di Paolo Scaroni e Antonio Vella, per il reato di corruzione in relazione ai contratti di appalto meglio indicati nel capo di imputazione, aggiudicati a SAIPEM S.p.A., SAIPEM PORTUGAL, SAIPEM SA, SNAM PROGETTI S.p.A., per non aver commesso il fatto;

- non luogo a procedere nei confronti di Paolo Scaroni e Antonio Vella in relazione al reato *sub capo C*), per non aver commesso il fatto;

- non luogo a procedere nei confronti di ENI S.p.A. per il capo b), perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di corruzione per l'acquisto della società FCP e l'estensione CAFC e, per non aver commesso il fatto, in relazione ai contratti di appalto di cui al capo di imputazione, aggiudicati a SAIPEM S.p.A., SAIPEM PORTUGAL, SAIPEM SA, SNAM PROGETTI S.p.A.;

- non luogo a procedere nei confronti di SAIPEM S.p.A., per il reato di cui al capo B), in relazione al reato di corruzione per l'acquisto della società FCP e all'estensione CAFC, perché il fatto non sussiste.

1.1. Per una migliore comprensione delle vicende trattate in sentenza è bene precisare che, a tutti gli imputati persone fisiche è contestato *sub capo A*) il reato di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322-bis comma 2 n. 2, cod. pen. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, per avere Tali (quale presidente di SAIPEM S.p.A. dal gennaio 2007 al marzo 2008 e, dal 2008 fino al 2012, altresì quale amministratore delegato della medesima società), Bernini (quale direttore finanziario di SAIPEM S.p.A. fino al 1 agosto 2008 e, successivamente, quale direttore finanziario di ENI S.p.A.), Varone (quale direttore delle attività operative di SAIPEM SA, responsabile di business unit in SAIPEM SA e SAIPEM S.p.A. e SNAM PROGETTI S.p.A.), Bedjaoui (quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib Khelil), Ouraied (quale fiduciario di Bedjaoui), Harbour (quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib Khelil), Orsi (che ha definito separatamente la propria posizione, quale presidente e amministratore delegato di SAIPEM Contracting Algeria SA, a diretto riporto del responsabile della business unit Pietro Varone), Vella (quale responsabile ENI per il Nord Africa) e Scaroni (quale amministratore delegato di ENI S.p.A. nonché esercitando poteri di fatto su SAIPEM S.p.A.) agito al fine di procurare alle società ENI S.p.A. e SAIPEM S.p.A. indebiti vantaggi patrimoniali in operazioni economiche internazionali e:

- 1) per far ottenere a SAIPEM S.p.A. ed alle società controllate l'assegnazione da parte di Sonatrach (ente petrolifero di Stato algerino), Sonatrach in joint-venture con First Calgary Petroleum (FCP) in relazione al progetto MLE (Medgaz Ledjmet East) e Medgaz SA (società iberica di cui Sonatrach è azionista di riferimento) in relazione al progetto Medgaz Project, sette contratti dell'importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, secondo criteri di mero favoritismo, in violazione di procedure di assegnazione ed i criteri di economicità;
- 2) per fare ottenere a ENI S.p.A., nel novembre 2008, l'autorizzazione del ministro dell'energia algerino ad acquistare la società canadese First

Calgary Petroleum (FCP) - titolare dei diritti per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato MLE (Medgaz Ledjmet East) -, nonché per far ottenere alla neo controllata FCP condizioni economiche vantaggiose e segnatamente l'estensione della concessione allo sfruttamento dell'attiguo giacimento denominato CAFC

avere promesso ed effettivamente corrisposto ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della Repubblica algerina, in particolare facendo versare da SAIPEM S.p.A. e dalle sue controllate commissioni per complessivi 197.934.798 euro a favore di Pearl Partners Limited (Hong Kong) ripartite sui singoli contratti ottenuti da SAIPEM;

avere fatto corrispondere da SAIPEM S.p.A. e le sue controllate a OGEC e LEAD (società estere coinvolte quali subcontractors o partners in taluni dei contratti indicati) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali gonfiate, al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi,

somme destinate a beneficio di:

- Bedjaoui, in proprio e quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib Khelil,
- membri della famiglia e persone dello stretto entourage di Chiekib Khelil, quali il capo di gabinetto Redà Hemce Sonatrach e Omar Harbour;

con l'aggravante del numero delle persone dell'essere stati fatti commessi da un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati; dal 2007 fino ad epoca successiva al marzo 2010.

Al capo B) è contestato alle società ENI S.p.A. e SAIPEM S.p.A. l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 25, commi 3 e 4, D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al reato di cui al capo A), commesso nell'interesse ed a vantaggio delle suddette società da Scaroni, Vella, Tali, Bernini e Varone - quali persone in posizione apicale nelle rispettive società - e Orsi, per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte delle società del gruppo ENI S.p.A. e SAIPEM S.p.A.; con l'aggravante di aver conseguito un profitto di rilevante entità.

Al capo C) è contestato a Tali, Bernini, Varone, Scaroni, Vella, Bedjaoui e Ouraied il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 112 n. 1 cod. pen., e 3 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, registrando nella contabilità di SAIPEM ingenti costi di intermediazione derivanti dal contratto di *agency agreement* stipulato con Pearl Partners il 17 ottobre 2007 nonché nell'*addendum* sottoscritto il 12 agosto 2009 (costi contabilizzati pagati come da tabella in imputazione), trascrivendo in calce alle fatture annotazioni concernenti

le avvenute prestazioni dei servizi ed il rispetto delle condizioni di pagamento contrattualmente previste, nonché avvalendosi di mezzi fraudolenti consistenti nell'attestazione della liceità ed utilità dell'attività svolta dall'intermediario Pearl Partners, indicato nelle dichiarazioni consolidate nazionali di SAIPEM S.p.A. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed in particolare, per l'anno 2008, per euro 85.935.000 e, per l'anno 2009, di euro 54.385.926; reato commesso dal 30 settembre 2009 al 28 settembre 2010.

In sintesi, le accuse concernono il pagamento di tangenti, da parte dei vertici di SAIPEM S.p.A e delle società da essa controllate, al ministro algerino dell'energia e delle miniere Chakib Khgalid, tramite fiduciari di quest'ultimo individuati in Farid Bejooui e Omar Harbour, al fine di ottenere contratti d'appalto per la costruzione di gasdotti ed impianti industriali in Algeria da parte dell'ente di Stato Sonatrach, per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato MLE (Menzel Ledjmet East) e l'estensione all'attiguo giacimento CAFC. Secondo l'ipotesi d'accusa, per l'ottenimento di tali importanti progetti industriali, venivano corrisposte da SAIPEM e le sue controllate tangenti per oltre 197 milioni di euro attraverso pagamenti di fittizie attività di intermediazione, apparentemente svolte dalla società Pearl Partners di Hong Kong, formalmente rappresentata da Samyr Ouraied ma di fatto riconducibile a Farid Bejooui, fiduciario del ministro. Ulteriori tangenti venivano pagate facendo versare da SAIPEM S.p.A e le sue controllate a OGEC e LEAD - società estere coinvolte quali subcontractors o partners in alcuni dei contratti stipulati da dette società - somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali "gonfiate", al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi; OGEC e LEAD retrocedevano a Bejooui somme di denaro dell'ordine di circa 200 milioni di dollari, che quest'ultimo collocava in strutture societarie estere facenti capo al medesimo ed a Omar Harbour, entrambi titolari di conti correnti in Libano, Svizzera e altri paesi, al fine di realizzare operazioni di investimento, per lo più immobiliare, anche a favore del ministro Khalil e suoi familiari.

1.2. Dopo avere dato atto dello sviluppo processuale e ribadito i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di sindacato in sede di udienza preliminare, il Giudice ha rilevato come i fatti oggetto del procedimento siano scaturiti dallo scandalo scoppiato in Algeria nel 2010 che travolse i vertici di Sonatrach per un appalto assegnato a SAIPEM per la costruzione di un gasdotto, aggiudicato, secondo l'accusa, grazie alla corresponsione di somme di denaro.

Il Gup ha evidenziato come secondo la contestazione di cui al capo A) gli imputati appartenenti alla società ENI S.p.A. ed alla partecipata SAIPEM S.p.A., con le società da questa a sua volta controllate, avrebbero posto in essere un'unica condotta corruttiva, contraddistinta dalla corresponsione di diverse

tranche di denaro attraverso contratti di consulenza di fatto insussistenti e la sovrapprestazione di prestazione da parte di società subappaltatrici, per ottenere, da un lato, l'assegnazione di gare d'appalto da parte di SAIPEM Portugal, SAIPEM SA, SNAM PROGETTI S.p.A e SAIPEM S.p.A.; dall'altro lato, l'acquisto da parte di ENI S.p.A. dei diritti di sfruttamento sul territorio algerino attraverso l'acquisizione della First Calgary Petroleum (FCP) (v. pagine 13 e 14).

Il Giudice ha posto in luce come a tutti gli imputati siano contestati fatti concernenti sia ENI S.p.A., sia SAIPEM S.p.A. e come, nondimeno, sia meritevole di un vaglio dibattimentale esclusivamente la vicenda concernente quest'ultima società e le controllate, in ordine alla quale vi sono numerosi riscontri a sostegno dell'accusa ed, in particolare, a conferma delle dichiarazioni rese da Varone. Il decidente ha stimato, di contro, impossibile pervenire alla medesima conclusione con riferimento alla vicenda riguardante ENI S.p.A. o comunque in relazione al coinvolgimento dei vertici di tale società nelle questioni della partecipata SAIPEM, non potendo ritenersi acquisiti elementi sufficienti a provare, neppure per via induttiva, che le due società, sotto l'egida di Scaroni e con la collaborazione di Tali e Varone, abbiano condiviso e portato a compimento un piano unitario per corrompere il ministro algerino Khelil ed ottenere vantaggi per ciascuna delle due società, né che gli apici di ENI abbiano usufruito degli accordi illeciti in essere tra gli imputati legati a SAIPEM e il ministro Khelil (v. pagina 14).

1.3. Il Gup ha dunque ricordato i punti sui quali la Procura ha fondato l'ipotesi accusatoria del coinvolgimento di ENI nella gestione di SAIPEM nonché dell'accordo criminale finalizzato a corrompere il ministro dell'energia algerina Khelil, in particolare: a) il dominio di fatto di Scaroni su SAIPEM S.p.A. riferito da Varone; b) le intercettazioni sull'utenza di Scaroni; c) i rapporti tra Tali e Scaroni, con specifico riferimento agli incontri con il ministro Khelil e con Bedjaoui; d) i rapporti tra Vella e Bedjaoui; e) le dichiarazioni di Stefano Cao e Claudio Descalzi; f) i pagamenti effettuati dal gruppo SAIPEM a Pearl Partners Ltd e OGEC, secondo Varone anche in favore di ENI, nonché i flussi di denaro diretti ad una cerchia di persone legate al ministro algerino; g) il mancato rispetto delle procedure previste per l'autorizzazione dell'acquisto della società canadese FCP; h) i contratti di consulenza tra la FCP e una società riconducibile a Bedjaoui.

Il Giudice ha rilevato come due siano i principali elementi d'accusa:

- per un verso, le dichiarazioni di Pietro Varone ed, in una certa misura, di Tullio Orsi; al riguardo ha notato come quest'ultimo abbia in parte riferito notizie acquisite *de relato* dal primo; come, con riguardo alle posizioni degli imputati Vella e Scaroni, le dichiarazioni dei due chiamanti non siano convergenti; come tali narrazioni non siano comunque confermate da riscontri esterni specifici ed

individualizzanti - neppure dal punto di vista logico - rispetto al coinvolgimento degli imputati Vella e Scaroni e della società ENI in un accordo corruttivo, mentre gli altri elementi - in assenza di una significatività univoca - non riescono ad assurgere a prova *ex se*, ma neppure confermano quanto sostenuto dai chiamanti in correità;

- per altro verso, i contratti stipulati da SAIPEM S.p.A. e le sue controllate con Pearl Partners Ltd ed i molteplici flussi di denaro tracciati - in parte destinati ad essere meglio chiariti sulla scorta delle rogatorie in corso -; a tale proposito, il Giudice ha rilevato come tali flussi di denaro non siano riconducibili direttamente ad ENI se non attraverso le parole di Varone ed Orsi.

1.4. Il Giudice ha dunque passato analiticamente in rassegna ciascuno degli elementi indicati dal pubblico ministero a base della richiesta di rinvio a giudizio ed ha osservato:

a) che non può ritenersi provato il dominio di fatto di SCARONI su SAIPEM riferito da Varoni sulla scorta degli elementi raccolti, in particolare non dal contenuto delle intercettazioni, né dalla circostanza che Scaroni abbia incontrato il ministro dell'energia algerino in sedi non istituzionali - e certamente anomale, come riferito da Cao e De Scalzi (all'epoca in ruoli apicali di ENI) -, potendo trattarsi di incontri non illeciti destinati ad attività di "lobbismo"; d'altra parte, è necessario distinguere il piano gestionale nel quale si prendono decisioni operative e si fanno scelte direzionali - rispetto al quale non vi sono elementi concreti per affermare che vi sia stata un'ingerenza di Scaroni nelle vicende SAIPEM -, da quello economico contabile amministrativo, dove l'interesse dell'azionista di maggioranza poteva aver portato ad interferenze o sinergie in relazione a vicende che potevano avere effetti sul valore del titolo azionario (v. pagine 17 e seguenti);

b) che le intercettazioni telefoniche di Scaroni - anche là dove interloquiva con l'allora ministro Passera dicendo "noi di SAIPEM" - hanno un contenuto non univoco e non confermano che l'imputato fosse il *dominus* di tale società, avendo questi fornito una spiegazione plausibile della rilevanza delle questioni concernenti i bilanci ed i conti economici delle società del gruppo ENI (v. pagine 23 e seguenti);

c) che i rapporti tra Tali e Scaroni con specifico riferimento agli incontri con il ministro Khelil e Bedjaoui, documentati dalle e-mail aziendali e dalle annotazioni nelle agende sequestrate, non possono ritenersi dimostrativi di un coinvolgimento di Scaroni negli accordi illeciti concernenti SAIPEM; Scaroni non era presente all'incontro fra Tali e Varone con il ministro, organizzato da Bedjaoui, nel quale l'esponente politico indicò quest'ultimo come mediatore, nella sostanza incaricandolo di concordare i pagamenti necessari per ottenere gli

appalti; Varone ha riferito del coinvolgimento di ENI nella vicenda corruttiva - peraltro in termini solo generici -, ma ha collocato la partecipazione fisica di Scaroni alle trattative soltanto "a valle" e per la cura di interessi inerenti alla medesima società ENI, mentre non ha parlato del coinvolgimento di Vella e di Scaroni negli accordi con Bedjaoui in ordine agli appalti assegnati a SAIPEM e nei contratti con la Pearl Partners Ltd; sotto diverso profilo, il Gup ha evidenziato come, dal contenuto delle e-mail, emergano i contatti tra i rappresentanti di ENI e quelli della Sonatrach e l'interesse di Scaroni ad incontrare il ministro algerino Khelil, incontro poi avvenuto con la partecipazione di Tali e Varone, ma anche di Stefano Cao, sicché risulta difficile pensare - e comunque impossibile da provare - che esso avesse una finalità illecita, mentre non appare indicativo di un accordo illecito il fatto che Tali si offrisse di fungere da canale di comunicazione, in considerazione dei pregressi rapporti di quest'ultimo con Bedjoaui; anche il fatto che gli incontri siano avvenuti in un albergo, seppure dato anomalo, non è di per sé dimostrativo di illiceità; d'altra parte, è innegabile che fra le due società ENI e SAIPEM vi fosse un continuo flusso di informazioni ed uno scambio di "cortesie" istituzionali, tipica espressione della sinergia o - meglio - della cooperazione tra società appartenenti al medesimo gruppo; la circostanza che i due amministratori delegati delle società ENI e SAIPEM - cioè Scaroni e Tali - abbiano visto assieme Bejaoui presso l'hotel di Parigi non è di per sé indicativa dell'esistenza di un unico accordo condiviso dai due, anche perché l'incontro avveniva quando ormai l'acquisto di FCP era - a rigor di logica - già avvenuto; ancora, la circostanza che, nella comunicazione e-mail dell'8 ottobre 2009, Scaroni chiedesse a Domenico Dispensa quale fosse il ruolo del ministro Khelil in relazione a Sonatrach rappresenta un elemento di contrasto rispetto alla tesi accusatoria; dalle e-mail emerge una prassi consolidata fra le due società per organizzare incontri con il ministro Khelil attraverso Tali e Varoni, in virtù dei rapporti privilegiati che questi avevano con Bedjaoui, come confermato anche da Scaroni, trattandosi di canale comunque utilizzato anche da persone non coinvolte nel procedimento, quali Claudio De Scalzi (v. pagine 25 e seguenti);

d) che, quanto ai rapporti tra Vella e Bedjaoui, le dichiarazioni rese dal Varone sono risultate prive di riscontri, in quanto dagli atti emerge che Vella conosceva Bedjaoui per motivi di lavoro, come dimostrano i contatti emersi dalle indagini, mentre non sono state acquisite prove in merito alla partecipazione di Vella agli incontri informali tra il ministro e Scaroni né contatti diretti fra Vella e quest'ultimo, sicché mancano riscontri specifici ed individualizzati alle parole del Varone, non potendosi ritenere tali le conversazioni e-mail acquisite; pertanto, non risulta riscontrato che Vella consapevolmente e con finalità corruttive, in accordo con Scaroni, abbia tenuto contatti con Bedjaoui al fine di corrompere il

ministro, né che egli abbia preso accordi per accollare il pagamento della tangente a SAIPEM S.p.A. (v. pagine 40 e seguenti);

e) che le dichiarazioni di Stefano Cao e Claudio De Scalzi non possono ritenersi costituire delle accuse nei confronti di Scaroni o Vella, in quanto essi, per un verso, non hanno segnalato nessuna condotta illecita dei quali siano stati testimoni diretti, né difficoltà in relazione all'acquisto di FCP; per altro verso, hanno evidenziato l'anomalia degli incontri organizzati al di fuori dei rapporti tra le delegazioni ufficiali, dei quali, tuttavia, come emerge dalle e-mail acquisite, essi erano consapevoli (là dove Cao era destinatario della mail nella quale si parla dell'incontro informale tra Scaroni ed il ministro algerino in Vienna; De Scalzi era protagonista di uno scambio di e-mail con Tali, da cui emerge che il primo era conoscenza di come si stava muovendo Vella, in linea con il ruolo rivestito nella società) (v. pagine 44 e seguenti);

f) che i pagamenti effettuati dal gruppo SAIPEM a Pearl Partners Ltd e OGEC, pur documentalmente accertati, non provano la provenienza delle somme da ENI o dai suoi vertici; d'altra parte, non vi sono elementi dimostrativi della sistematica sovrapprezzatura da parte delle società LEAD e OGEC - partners o subcontractors di SAIPEM - riferita da Orsi, essendo stato accertato un aumento del 3% dei costi in relazione ad un solo progetto; lo stesso Varone ha negato, sostanzialmente smentendo Orsi, che le fatture potessero essere gonfiate; in ogni caso, l'aumento del 3% poteva essere stato anche un modo escogitato da Varone e Bejaoui per arricchirsi a spese della società; che, quanto ai flussi di denaro diretti ad una cerchia di persone legate al ministro algerino accertati dalla Guardia di Finanza, si tratta di elementi neutri, non essendo queste somme riconducibili ad ENI, all'acquisto di FCP e all'estensione CAFC; anche le dichiarazioni di Carlo Bentini della società Bentini S.p.A. - subcontrattista di SAIPEM (che ha riferito di avere corrisposto ingenti somme di denaro, per poter lavorare in Algeria, sempre a Omar Habour e Fardi Bedjaoui, entrambi presentatisi come molto vicini al ministro ed in grado di poter influire sulla gestione dei contratti legate alle Oil Company) - non provano il coinvolgimento di ENI nelle vicende corruttive (v. pagine 51 e seguenti);

g) che, quanto al mancato rispetto della procedure previste per l'autorizzazione per l'acquisto della società canadese FCP - in particolare l'autorizzazione del ministro Khelil senza rispettare il termine di tre mesi -, dagli atti non è dato di comprendere se l'autorizzazione fosse strettamente necessaria oppure se costituisse una condizione aggiuntiva richiesta per la certezza e la validità degli accordi come dichiarato da Cavanna; dalle e-mail emerge innegabilmente il perseguimento di un obiettivo comune sia da parte dei dipendenti di ENI sia degli esponenti di Sonatrach e Alnaft, il che, tuttavia, non è

necessariamente indicativo dell'esistenza di un accordo corruttivo su larga scala, potendo spiegarsi in ragione degli enormi interessi in gioco; il Giudice ha notato che, se veramente vi fosse stata un'operazione corruttiva a base delle azioni decise societarie, l'interesse intorno al *bene placet* del ministro non avrebbe avuto ragion d'essere, conclusione confermata dal comportamento tenuto da Bernini e da Vella (ove quest'ultimo si meravigliava davanti alla lettera del ministro) (v. pagine 57 e seguenti);

h) che fossero stati firmati dei contratti di consulenza tra la FCP e una società riconducibile a Bedjaoui è un elemento che si presenta molto debole, in quanto non è dato di sapere come ENI avrebbe potuto collegare la società in oggetto al Bedjaoui, fatto emerso dopo una serie di indagini bancarie e finanziarie (v. pagine 66 e seguenti).

1.5. Il Gup ha dunque concluso che, sebbene vi siano elementi per sostenere l'esistenza di un accordo corruttivo tra Tali, Varone e il ministro algerino per l'aggiudicazione di appalti, questi non possono tuttavia provare, oltre ogni ragionevole dubbio - sulla base di considerazioni deduttive -, che ogni contratto concluso all'epoca in quel paese sottintendesse il pagamento di tangenti.

Tirando le fila del proprio ragionamento e riassumendo le conclusioni, il decidente ha rilevato che risultano provati gli incontri tra Scaroni ed il ministro Khelil ed il suo segretario Bedjaoui, la conoscenza tra Vella e Bedjaoui, i contatti con Pearl Partners Ltd ed i relativi pagamenti, i flussi di denaro - pagamenti e flussi riferibili oggettivamente solo a SAIPEM e alle sue controllate - e l'autorizzazione anticipata del ministro. Tuttavia, tali elementi non sono in grado di fornire un valido riscontro logico ed individualizzato rispetto all'ipotesi corruttiva emersa dalle dichiarazioni accusatorie di Varoni nei confronti di Scaroni e Vella, là dove gli incontri di questi imputati con il ministro ed il suo segretario si inseriscono in un contesto di relazioni di lunga data tra ENI e l'Algeria. Non risulta inoltre raggiunta la prova della sovrapproduzione, operazione che avrebbe dovuto consentire la creazione di ulteriori "fondi neri" per tangenti, mentre l'autorizzazione del ministro non ha una connotazione necessariamente illecita potendosi collocare nella discrezionalità che gli competeva. Ancora, la decisione di Sonatrach di non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione della società canadese FCP - dato valorizzato dai pubblici ministeri - potrebbe essere stata determinata da concrete ragioni economiche a fronte dell'ingente ed impegnativo investimento. Sotto diverso profilo, il Giudice ha osservato che gli elementi raccolti per quanto riguarda l'acquisto di FCP, l'estensione al giacimento AFC e il coinvolgimento dei vertici ENI risultano ormai cristallizzati e che il dibattito, su tale fronte, non

potrebbe consentire l'acquisizione di elementi ulteriori, là dove la rogatoria ha ad oggetto esclusivamente flussi bancari non direttamente collegabili alla vicenda ENI.

1.6. Dato atto della mancanza di prova del capo A) per tutti gli imputati in relazione al progetto FCP e all'estensione CAFC e, quanto ai soli Scaroni e Vella in relazione alla vicenda corruttiva degli appalti SAIPEM, il Gup ha inferito come cada nel suo complesso l'imputazione per l'illecito amministrativo nei confronti della società ENI S.p.A. nonché l'imputazione per l'illecito amministrativo, in relazione alla sola vicenda concernente il progetto FCP e all'estensione CAFC, nei confronti della società SAIPEM S.p.A.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano ed ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'articolo 425 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di elementi insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Sotto un primo profilo, il ricorrente pone in luce che l'intera motivazione è pervasa da confusione circa la regola di giudizio che governa l'udienza preliminare là dove, dopo avere ricordato l'insegnamento della Corte di cassazione, a pagina 16 della sentenza, il Giudice fa richiamo alla prova richiesta ai fini della pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, principio non applicabile al giudizio in sede di udienza preliminare, in quanto, allorché le fonti di prova si prestino a letture alternative ed aperte, il Giudice è tenuto a disporre il rinvio a giudizio.

Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia che il Gup non ha considerato le potenzialità espansive per l'accusa delle rogatorie disposte in Algeria, Svizzera e Libano (la prima concernente la richiesta di interrogare i dirigenti di Alnaft e Sonatrach in merito al progetto di sfruttamento del giacimento MLE ed all'acquisizione della società canadese FCP da parte di ENI con la trasmissione di tutti documenti concernenti le direttive date dal ministro Khalil; la seconda riguardante l'acquisizione della documentazione bancaria del conto svizzero riconducibile a Paolo Scaroni; la terza concernente la documentazione bancaria relativa ai conti correnti di Pearl Partners che potrebbe fare luce sui rapporti tra Bedjaoui e le società OGEC e LEAD). Le aporie di alcune fonti di prova dichiarativa, segnatamente di Cao e De Scalzi, potrebbe essere superate nell'esame dibattimentale e non può escludersi un contributo dichiarativo nel corso del dibattimento da parte di alcuni degli imputati quali Tali e Bernini. In

conclusione, il complesso di tali circostanze rende evidente l'utilità del dibattimento.

2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità di Pietro Varone e Tullio Orsi.

Lamenta il ricorrente che il Giudice ha operato una valutazione parcellizzata e decontestualizzate delle dichiarazioni rese da Varone e Orsi, travisando altresì le dichiarazioni del Varone in merito all'incontro cui parteciparono Varone, Tali, il ministro Khalil ed il suo uomo di fiducia Bedjaoui.

Altrettanto erronea è l'operazione compiuta dal Gup allorchè, oltre a travisare la portata fattuale degli elementi portati a riscontro, li ha esaminati ricercando in essi un'autonoma ed esaustiva idoneità probatoria. Inoltre, il Giudice ha ommesso di considerare che la chiamata in correità di Varoni - quanto agli incontri informali tra Scaroni ed il ministro algerino negli hotel di diverse città e alla presentazione da parte del Varone del Bejaoui al Vella, su richiesta di quest'ultimo - è riscontrata dal contenuto di numerose e-mail e dalle dichiarazioni rese da Cao e De Scalzi, all'epoca rispettivamente direttore e vicedirettore del settore E&P di ENI, i quali hanno dichiarato di non avere mai incontrato Bedjaoui e che non rispondeva alla prassi dell'azienda che gli incontri fossero organizzati con tali modalità. Il Giudice ha ancora trascurato di considerare che dagli elementi raccolti nelle indagini, a partire da una certa data - collimante con la distensione dei rapporti col ministro dell'energia -, anche ENI cominciò a godere del mutato atteggiamento degli algerini ed cominciò a servirsi, per le proprie "politiche commerciali", della risorsa comune del gruppo rappresentata Farid Bedjaoui.

2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei singoli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Pietro Varone e Tullio Orsi.

Evidenzia il ricorrente che il Giudice ha errato nella valutazione di ciascuno degli elementi indicati a riscontro delle chiamate in correità di Varone e Orsi. In particolare:

a) quanto al dominio di fatto di Scaroni su SAIPEM, il Giudice ha dato una lettura parziale delle dichiarazioni rese da Varone, che ha evidenziato non solo le connessioni esistenti tra gli uffici legali di SAIPEM ed ENI, ma ha delineato un quadro di rapporti di dipendenza concernenti il settore finanziario, amministrativo e della sicurezza aziendale; inoltre, il controllo di SAIPEM da parte ENI si accentuava con l'arrivo di Scaroni, ma non veniva mai formalizzato

né regolato da protocolli, fondandosi su mere relazioni personali, che peraltro trovano riscontro nella fitta corrispondenza prodotta in giudizio;

b) il Giudice erra nella lettura di alcune conversazioni telefoniche, il cui contenuto viene decontestualizzato, là dove non si tiene conto del fatto che esse avvenivano allorquando era si era già avuta notizia ufficiale della inchiesta penale per i fatti di corruzione in Algeria; le dichiarazioni accusatorie di Varone nei confronti di Bernini sono state comunque riscontrate e il Giudice si dimentica del ruolo di coimputato del Bernini al momento in cui ne valuta le conversazioni intercettate; analoga erroneità di valutazione si riscontra con riferimento alla lettura della conversazione tra presenti intercorsa fra Tali e Sajjad Mahdi (nella quale il primo spiega come ENI eserciti il suo controllo totalizzante su SAIPEM pur avendo una percentuale del 43%) nonché delle conversazioni fra la moglie e la sorella di Tali;

c) il Giudice ha compiuto una ricognizione parziale delle dichiarazioni del Varone per quanto riguarda il coinvolgimento di Scaroni negli incontri con il ministro e Bedjaoui in una fase in cui la complessa operazione non si era affatto conclusa, là dove la richiesta di Scaroni di un incontro informale col ministro conferma l'interesse di ENI alla positiva conclusione delle trattative sull'ammontare della tangente che erano ancora in corso tra SAIPEM e Bedjaoui; fa inoltre difetto la motivazione in merito ai rapporti fra Vella e Bedjaoui, soggetto che non aveva nessun rapporto ufficiale con il ministero né alcun ruolo in Sonatrach, ma che fungeva da intermediario tra il mondo di ENI e SAIPEM ed il ministro algerino e che percepiva da SAIPEM ben 197 milioni di euro attraverso la società schermo Pearl Partners e rilevanti ritorni di denaro - oltre 200 mila euro - dai subcontractors di SAIPEM LEAD e OGEC; dagli atti emerge inoltre che Bedjaoui aveva costruito una rete di persone per trattare le questioni di ENI in cui era coinvolto Vella, come confermato dal documento consegnato da Orsi ed acquisito agli atti, completamente trascurato dal Giudice, che dimostra il ruolo di Vella, quale elemento di collegamento tra Bedjaoui e gli imprenditori disposti a pagare tangenti, fra cui SAIPEM e ENI, rispettivamente rappresentate, in detto biglietto. dal Varone ed, appunto, dal Vella;

d) il Giudice ha errato la valutazione delle dichiarazioni rese da Cao e De Scalzi, là dove ha evocato criteri di valutazione della prova dichiarativa propri di altri contesti processuali, assimilando i dichiaranti a soggetti deboli che possono essere condizionati nelle risposte e dalle domande del pubblico ministero; la valutazione delle dichiarazioni rese da Cao e De Scalzi è, d'altra parte, contrassegnata da passaggi apodittici e da travisamenti della prova nonché da contraddittorietà, in quanto il Giudice ventila la mendacità delle dichiarazioni di Cao senza disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero; erra inoltre il

C*

Giudice nel valutare le dichiarazioni di De Scalzi, tenendo conto delle e-mail esaminate come di un'unica catena di comunicazioni senza soluzione di continuità e con un contenuto di informazioni unitario, stimando - erroneamente - che il dichiarante dovesse essere a conoscenza di tutta la successione precedente delle comunicazioni;

e) quanto ai pagamenti alla società Pearl Partners, a LEAD e OGEC ed ai flussi di denaro, il ragionamento è contraddittorio in quanto, rispetto alle vicende sottese a tali rapporti finanziari, il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati; il Gup altresì trascurato le dichiarazioni rese da Carlo Bentini, persona coinvolta in fatti analoghi in Algeria negli stessi anni e sempre in relazione ad appalti con SAIPEM;

f) quanto al mancato rispetto della procedura di autorizzazione all'acquisto da parte di ENI della società petrolifera canadese, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto il Giudice non ha tenuto conto delle dichiarazioni di Varone riportate in altra parte della motivazione così come degli incontri avvenuti tra Tali, Scaroni, Bedjaoui ed il ministro Khelil; inoltre, il Gup non ha considerato le dichiarazioni - probatoriamente significative - di Orsi, riscontrato sul punto da Varone e da altri elementi acquisiti nelle indagini nonché dalla successione temporale delle tappe per la stipula del contratto; il Giudice ha inoltre travisato il dato della autorizzazione all'operazione data da parte del ministro nonché il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di Sonatrach; il ricorrente ha infine ribadito come le rogatorie in corso possano offrire elementi assolutamente rilevanti quanto ai flussi finanziari.

2.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'uso di massime d'esperienza nella valutazione degli elementi di prova ed, in particolare, con riguardo alla ipotizzata attività di lobbismo svolta da Scaroni e Vella in Algeria, là dove il Giudice ha altresì trascurato di considerare che il codice etico approvato dal C.d.a. di ENI impone di osservare correttezza, trasparenza e tracciabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione e che, nelle comunicazioni ufficiali della società, non v'è traccia di attività di lobbismo autorizzata; ancora, ad avviso del ricorrente è errata la massima d'esperienza applicata dal Giudice nella valutazione degli incontri informali in albergo con il ministro algerino.

3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 425 e 192, comma 3, del codice di rito.

Sotto un primo profilo, il ricorrente eccepisce che il Giudice ha effettuato una valutazione talmente penetrante degli elementi di prova offerti dal pubblico ministero che si è risolta, di fatto, in un giudizio sul merito della colpevolezza,



andando oltre l'apprezzamento condotto sul piano esclusivamente processuale della insostenibilità dell'accusa in giudizio.

Sotto diverso profilo, il Procuratore generale evidenzia come le motivazioni della sentenza sui temi d'accusa appaiono talora incomplete, altre volte apodittiche ed illogiche, là dove prospettano interpretazioni degli elementi probatori alternative oppure fondate su mere asserzioni prive di riscontri.

Il ricorrente pone ancora in luce come il Giudice non abbia correttamente valutato i riflessi probatori ottenibili nella fase del giudizio per effetto delle rogatorie internazionali ancora in corso in Algeria, Svizzera e Libano. Ad avviso del P.G, il Giudice non ha, d'altra parte, considerato come le criticità delle dichiarazioni rese da Cao e De Scalzi possano essere superate nell'esame dibattimentale. Il decidente ha inoltre operato richiami solo parziali alle dichiarazioni rese da Varone e Orsi, sradicati dal contesto complessivo della narrazione, ed ha erroneamente preteso che gli elementi indicati a riscontro di tali chiamate in correità debbano avere natura di prova autonoma. Ancora, il P.G. evidenzia che le dichiarazioni di Scaroni sono smentite nella parte in cui ha dichiarato che Bedjaoui si presentava come segretario particolare del ministro, dal momento che ciò non risulta in nessun incarico formale, nè Varone né Orsi hanno mai reso dichiarazioni in tal senso.

Il ricorrente denuncia inoltre diversi aspetti di irragionevolezza e/o di contraddizione del ragionamento seguito dal Giudice, in particolare: in merito al fatto che gli incontri fra Scaroni ed il ministro algerino non possono spiegarsi in termini di attività lobbistica – che deve svolgersi in modo trasparente ed è stata, fra l'altro, regolamentata in ambito europeo con la creazione di un registro comune europeo - e comunque sono stati indicati come anomali anche dai soggetti apicali di ENI Cao e De Scalzi; quanto ai rapporti fra SAIPEM ed ENI ed, in particolare, allo stretto controllo di quest'ultima sulla controllata accentuatosi con l'arrivo di Scaroni, trattandosi di circostanza che emerge dagli atti, sebbene non mai formalizzata in atti ufficiali; in ordine alla lettura delle intercettazioni, operata dal Giudice estrapolando frasi dal complessivo contesto dichiarativo. La motivazione è, d'altra parte, illogica e contraddittoria quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da De Scalzi e Cao; quanto all'affermazione circa l'insufficienza del materiale a dimostrazione dei "fondi neri" mediante sovrapproduzione delle prestazioni a OEC e LEAD; quanto al mancato rispetto da parte di ENI della procedura di autorizzazione del ministro algerino all'acquisto della società petrolifera canadese; quanto alle dichiarazioni rese da Varone in merito alle ragioni che avevano portato ENI a pagare mediante SAIPEM per il giacimento petrolifero di MLE ed alle circostanze che ne confermano l'attendibilità (quali gli incontri serrati fra Tali, Scaroni, Bedjaoui ed il ministro)

nonché in merito all'autorizzazione del ministro all'acquisto di FCP e all'ampliamento dell'esplorazione all'area denominata giacimento CAFC; quanto all'omessa valutazione delle e-mail ricevute da ENI da parte del ministro in merito al trattamento di favore ricevuto.

Lamenta il Procuratore generale che, contrariamente a quanto dato atto dal Gup, dalle dichiarazioni di Vella e Scaroni (*rectius* Varone) non si evince che quando Tali e Varone (*rectius* Scaroni) incontravano il ministro algerino e Bedjaoui la complessa operazione si fosse ormai conclusa. Dall'analisi dei conti correnti bancari risultano confermate le dichiarazioni rese da Orsi e Varone quanto alle ingenti somme percepite da Bedjaoui.

Il ricorrente evidenzia infine che il vizio di motivazione si riflette anche sull'erronea valutazione della posizione di Antonio Vella: il Giudice ha trascurato le dichiarazioni rese da Orsi in merito al fatto che Bedjaoui aveva costruito una rete di persone per trattare le questioni di ENI di cui faceva parte Vella, come confermato dal documento consegnato da Orsi ed acquisito agli atti, completamente trascurato dal Giudice.

4. Nell'interesse di Paolo Scaroni sono state depositate due memorie.

4.1 Nella prima, gli Avvocati Alberto Moro Visconti ed Enrico De Castiglione hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, dal momento che, per un verso, viene invocata l'applicazione di regole di diritto erronee, per altro verso, viene proposta una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nella sede di legittimità. I legali evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il Giudice, distinguendo correttamente le posizioni di vari imputati, ha correttamente ritenuto che gli elementi d'accusa non siano tali da integrare quel *minimum* probatorio richiesto per il rinvio a giudizio, né suscettibili di approfondimento o di arricchimento nel corso del dibattimento, il che si allinea ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia, non potendosi ipotizzare - come fa il pubblico ministero - una capacità evolutiva in ambito dibattimentale di elementi di prova sulla base di considerazioni meramente ipotetiche e congetturali. Altrettanto correttamente il Giudice ha ritenuto che, sulla scorta delle dichiarazioni di Varoni e degli altri elementi raccolti, l'incontro fra Scaroni ed il ministro Khelil avvenne il 1 novembre 2007, successivamente al momento in cui, secondo gli stessi ricorrenti, si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo.

D'altra parte, il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale di Milano ripropongono una rivalutazione di elementi di fatto puntualmente esaminati dal Giudice dell'udienza preliminare, inammissibile nella sede di legittimità. Inoltre, gli incontri fra Scaroni ed il ministro Khelil e Bedjaoui sono avvenuti in un'epoca incompatibile con la tesi sostenuta dai ricorrenti, in quanto

detti incontri e, dunque, l'ipotizzato accordo corruttivo sarebbero avvenuti un anno prima dell'inizio del processo di acquisto di FCP da parte di ENI. Ineccepibile è la motivazione svolta dal Gup quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da Varoni e Orsi, sentiti in incidente probatorio (modalità tale da cristallizzare la prova), là dove, come correttamente ritenuto dal Giudice, tali chiamate in correità non possono ritenersi confermate - in termini specifici ed individualizzanti - dagli elementi portati dalla pubblica accusa. Ad ogni modo, i ricorrenti hanno proposto una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie.

Ad avviso dei difensori di Scaroni, anche l'ultimo motivo è inammissibile, in quanto, nel censurare la valutazione compiuta dal Giudice in merito ai cosiddetti "incontri informali" avuti da Scaroni con il ministro Khelil, si trascurano le plurime argomentazioni contenute in sentenza circa l'irrelevanza sul piano indiziario di tali incontri.

4.2 Nella seconda memoria, l'Avv. Franco Coppi ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati.

Il patrono rileva che il Gup si è attenuto alla regola di giudizio che presiede alla udienza preliminare ed alle linee interpretative di questa Suprema Corte in materia, là dove ha evidenziato che il materiale raccolto nelle indagini è insufficiente a sostenere l'esistenza di un collegamento fra i vertici di ENI S.p.A. e le vicende corruttive che coinvolgono SAIPEM S.p.A., ritenendo mancante la prova di un unico accordo corruttivo. Errano inoltre la Procura della Repubblica e la Procura Generale allorchè, nel contestare le valutazioni espresse dal Gup, pretendono di dimostrare la colpevolezza di Scaroni sulla base, non di elementi concreti, bensì di massime d'esperienza che, ad ogni buon conto, in tema di vicende corruttive, si ancorano a prassi mutevoli ed imprevedibili. I ricorrenti si limitano d'altronde a contestare le massime d'esperienza applicate dal Giudice, ma non indicano la massima d'esperienza contraria che, se applicata, avrebbe condotto a ritenere provata l'illiceità degli incontri. Sotto diverso aspetto, il difensore di Scaroni pone in luce come il Gup - nelle pagine 16 e 55 della sentenza - abbia correttamente valutato le potenzialità espansive del dibattimento con riguardo alle possibili acquisizioni traibili dalle rogatorie in corso, mentre, alle chiare argomentazioni del decidente, i ricorrenti non oppongono elementi concreti ma solo considerazioni di natura puramente congetturale o comunque generiche in quanto non si confrontano con tutti gli specifici passaggi del ragionamento svolto dal Giudice al riguardo. Risulta ad ogni modo inspiegabile la ragione per la quale, se veramente le rogatorie fossero state di vitale importanza, la Procura abbia deciso di chiedere il rinvio a giudizio degli imputati senza attenderne gli esiti. E ciò senza considerare che la sentenza di non luogo a procedere potrebbe essere sempre revocata a norma dell'articolo

434, nel caso in cui - all'esito delle rogatorie - emergessero nuovi elementi a carico.

In ultimo, il difensore dell'imputato rileva che i ricorsi si riducono alla prospettazione di una lettura alternativa degli elementi di prova già valutati dal Gup, proponendo un sindacato di puro merito non espletabile nella sede di legittimità.

5. Nella memoria depositata in cancelleria nell'interesse di Antonio Vella, gli Avvocati Antonio Albano e Fulvio Simoni chiedono che i ricorsi della Procura della Repubblica e della Procura generale della Corte d'appello di Milano siano dichiarati inammissibili o rigettati.

I difensori evidenziano, quanto al primo motivo, che il Giudice si è mantenuto nell'ambito dei confini delineati dall'articolo 425 del codice di rito, là dove ha indicato gli specifici elementi e le ragioni in forza delle quali non possa ritenersi acquisito quel *minimum* probatorio necessario per sostenere l'accusa in giudizio, correttamente ritenendo che le disposte rogatorie non possano offrire elementi utili quanto all'accertamento della condotta corruttiva contestata in relazione ad ENI.

I difensori evidenziano che, ad ogni buon conto, la Procura dispone già delle dichiarazioni rese dai due funzionari algerini trasmessi in rogatoria dalla Repubblica di Algeria, che non sono state tuttavia riversate agli atti dell'udienza preliminare, dato significativo della loro totale irrilevanza; che Varoni e Orsi sono già stati sentiti in incidente probatorio né vi sono potenzialità espansive delle dichiarazioni che Cao e De Scalzi potrebbero rendere nella sede dibattimentale.

Quanto al secondo motivo, i patrocinanti di Vella rilevano che la valutazione compiuta dal Giudice delle dichiarazioni rese da Varoni e Orsi è corretta e che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non è stata condotta in modo parcellizzato, mentre la ricostruzione storica operata dalla pubblica accusa presenta un'evidente contraddittorietà in quanto Varoni avrebbe presentato Bedjaoui a Vella nel 2006, un anno prima del presunto accordo corruttivo in relazione al progetto MLE (nel 2007), quando l'interesse di ENI all'acquisizione di FCP viene datato alla seconda metà del 2008. I difensori osservano che, con il terzo motivo, i ricorrenti cercano di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita nella sede di legittimità e che, d'altra parte, il Giudice ha correttamente evidenziato l'inconsistenza degli elementi indicati a riscontro, esercitando legittimamente i poteri rimessi in capo al medesimo in sede di udienza preliminare.

I difensori pongono poi in luce come, con riferimento ai capi A) punto 1 e C), la sentenza di non luogo a procedere debba ormai ritenersi passata in giudicato,

in assenza di ricorso sul punto, stante la mancanza di una qualunque deduzione specifica in riferimento a dette imputazioni.

In ultimo, chiedono che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per genericità delle deduzioni che riguardano la posizione dell'assistito Vella, là dove – in ogni caso – come correttamente rilevato dal Gup, il ruolo dell'imputato di "link" fra Bedjaoui e ENI per accordi corruttivi destinati a favorire la posizione della società, non può ritenersi comprovato dalle tre sole e-mail intercorse fra Vella e Bedjaoui

6. Nella memoria depositata in cancelleria nell'interesse di ENI S.p.A., l'Avvocato Alberto Alessandri chiede che i ricorsi della Procura della Repubblica e della Procura generale della Corte d'appello di Milano siano rigettati.

Il patrono della società evidenzia che i ricorsi sono del tutto generici con riferimento alla seconda contestazione posta a base dell'illecito amministrativo concernente l'acquisizione degli appalti da parte di SAIPEM e delle sue controllate, sicché con riguardo a tale parte della condotta, la decisione deve ritenersi ormai irrevocabile.


In secondo luogo, il difensore di ENI pone in luce che il Giudice si è mantenuto nell'ambito dei confini delineati dall'articolo 425 del codice di rito, là dove ha indicato gli specifici elementi e le ragioni in forza delle quali non possa ritenersi acquisito quel *minimum* probatorio necessario per sostenere l'accusa in giudizio, in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte, il Giudice deve disporre il giudizio soltanto se, dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale, la prospettiva accusatoria possa trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio; correttamente il Giudice ha ritenuto che non possano derivare elementi utili quanto all'accertamento della condotta corruttiva contestata in relazione ad ENI dalle disposte rogatorie, trattandosi di atti risalenti ed ai quali non è stato mai dato corso; il difensore evidenzia come la Procura non abbia versato agli atti dell'udienza preliminare il seguito dato alla richiesta di assistenza rogatoria da parte dalla Repubblica di Algeria;

Sotto diverso profilo, il difensore evidenzia come, attraverso la denunciata violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., i ricorrenti sottopongono alla Corte di legittimità un nuovo esame di fatto, non consentito in tale sede, lamentando altresì il travisamento del fatto, non deducibile, ed il travisamento della prova, deducibile soltanto in ipotesi circoscritte.

Ad avviso del legale della società, non è, comunque, ravvisabile nessun vizio di motivazione, in quanto - contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti - il Giudice non ha preteso autonoma valenza probatoria dagli elementi indicati dall'accusa a riscontro. Corretta è inoltre la valutazione compiuta dal Giudice

delle dichiarazioni rese da Varoni, che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non è stata condotta in modo parcellizzato, ma argomentando con motivazioni convincenti le ragioni per le quali le e-mail e gli incontri non possano ritenersi utili a confermarne le dichiarazioni accusatorie circa il coinvolgimento di ENI nella vicenda corruttiva, trattandosi di incontri sui quali non v'era segretezza, destinati a svolgere attività di lobbismo, comunque avvenuti in epoca temporalmente inconciliabile con l'accordo corruttivo. Esatta è ancora la valutazione del Giudice in merito al contenuto delle conversazioni e-mail, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Altrettanto scevro da vizi logici è il passaggio argomentativo nel quale il Giudice ha disaminato i flussi finanziari e la fatturazione delle prestazioni di LEAD e OGEC nonché della procedura di acquisto da parte di ENI della società canadese FCP, ineccepibilmente rilevando l'inconciliabilità temporale fra gli incontri di Scaroni con il ministro Khelil e Bedjaoui ed il presunto accordo corruttivo.

7. In udienza camerale, il procedimento a carico di Samyr Ouraied è stata separato, rilevato il difetto di notifica dell'avviso della presente udienza nei confronti del codifensore Avv. Vernazza.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and difficult to decipher.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e devono pertanto essere accolti, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare di Milano per una nuova deliberazione. Giudica invero il Collegio che, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, il Giudice milanese sia andato oltre i confini posti al proprio sindacato dall'art. 425 del codice di rito ed abbia fatto una non corretta applicazione delle regole in punto di valutazione delle prove.

2. Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da un primo rilievo mosso dalle difese di taluni imputati, là dove hanno chiesto che i ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano siano dichiarati inammissibili in quanto fondati su motivi tesi ad una rivisitazione del merito della decisione, a fronte di un provvedimento liberatorio assistito da una motivazione non manifestamente incongrua e, dunque, incensurabile nella sede di legittimità.

Il principio invocato dalle difese degli imputati persone fisiche e giuridiche - frutto di una consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di controllo della motivazione (secondo la quale lo scrutinio di legittimità non può spingersi sino alla mirata rilettura dell'incarto processuale dovendo essere condotto sul piano della non manifesta irragionevolezza dell'*iter* logico argomentativo) - si riferisce invero al giudizio di merito all'esito del processo e non può essere *tout court* "esportato" ai fini del controllo della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, che - come si dirà meglio nel prosieguo - si fonda, non sull'accertamento dell'innocenza dell'imputato, bensì sulla rilevata inidoneità del compendio probatorio - di quello già assunto e di quello acquisibile nel processo - a sostenere l'accusa in giudizio e giustificare lo sviluppo dibattimentale.

Ne discende che, sebbene talune censure mosse nelle impugnazioni siano effettivamente volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali - ed, in questa parte, non v'è dubbio che i ricorsi siano inammissibili -, detto aspetto risulta nondimeno assorbito dalla fondatezza delle deduzioni "a monte", concernenti le eccepite violazioni sia della regola di giudizio della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., sia del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione ed alla utilizzazione delle chiamate in correità di Pietro Varoni e Tullio Orsi.

3. Sempre in via preliminare, va chiarito che i ricorsi delle parti pubbliche, per quanto si diffondano principalmente su alcune posizioni (in particolare, sulla posizione dello Scaroni) ed imputazioni [segnatamente su quella di cui al capo A) e, quindi, *sub* capo B)], concernente la responsabilità degli enti derivante dal

delitto di cui al capo precedente], non possono ritenersi inammissibili per genericità con riguardo alle posizioni (come quella di Antonio Vella) ed alla imputazione (quella *sub* capo C) meno coltivate negli atti d'impugnazione.

Sulla scorta di ciò si è già anticipato e che si dirà più diffusamente, la decisione impugnata risulta minata alla base dalla duplice violazione degli artt. 425 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla regola di giudizio da applicare in udienza preliminare ed ai criteri di valutazione ed utilizzazione della provvista indiziaria e probatoria comune a tutte le incolpazioni, di tal che la ritenuta fondatezza delle doglianze mosse al riguardo dai ricorrenti non può che travolgere integralmente la sentenza in verifica, in relazione alla generalità degli imputati e delle imputazioni.

4. Il tema dell'ampiezza dei poteri del giudice dell'udienza preliminare e, quindi, della regola di giudizio posta a base della sentenza di non luogo a procedere è indubbiamente complesso e da sempre oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.

L'udienza preliminare rappresenta uno dei principali snodi del procedimento penale, quello nel quale il giudice è chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ed a decidere se dare ingresso alla successiva fase dibattimentale ovvero se decretare la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità della revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 434 e seguenti cod. proc. pen.

Il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale ha una diretta influenza tanto sulle garanzie di difesa dell'imputato quanto sulle esigenze di economia processuale, risultando di tutta evidenza come la maggiore o minore chiusura delle maglie del "filtro" da adoperare in questa fase possa scongiurare un'inutile prosecuzione dell'attività processuale a vantaggio dell'imputato nonché incidere sui flussi degli affari convogliati nella fase del giudizio, corrispondendo a un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto deflattivo dello sviluppo dibattimentale.

4.1. Nella formulazione originaria, l'art. 425 cod. proc. pen. consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere soltanto nel caso in cui fosse "evidente" la prova di una causa di proscioglimento, perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato nonché per difetto di imputabilità o punibilità.

All'indomani dell'entrata in vigore del vigente codice di rito, la Corte Costituzionale ebbe modo di chiarire che l'udienza preliminare è stata concepita non come strumento di accertamento della verità materiale, ma come fase processuale non di cognizione piena, che esclude una valutazione approfondita del merito dell'imputazione o di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o

assoluzione dell'imputato; il giudice dell'udienza preliminare non deve apprezzare il fondamento dell'accusa in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato, ma soltanto scongiurare la celebrazione di un dibattimento superfluo, operando una verifica su di un piano squisitamente processuale (C. Cost., 8 febbraio 1991, n. 64; ord. 6 giugno 1991, n. 252; 8 febbraio 1991, n. 64; ord. 10 febbraio 1993 n. 41; 11 marzo 1993, n. 82).

4.2. Con la legge 8 aprile 1993, n. 105, il legislatore ha soppresso dall'art. 425 il requisito della "evidenza" della causa di non luogo a procedere, con conseguente rafforzamento del potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare, non più condizionato da prove qualificate (C. Cost., 15 marzo 1994, n. 88). Dopo la novella del 1993, il Giudice delle leggi ha ribadito la natura "processuale" della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (C. Cost., ord. 24 gennaio 1996, n. 24; ord. 26 marzo 1997 n. 97).

4.3. La fase dell'udienza preliminare ha subito un incisivo *restyling* con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la quale, per un verso, sono stati ampliati i poteri istruttori demandati al giudice dell'udienza preliminare ai sensi degli artt. 421-*bis* e 422, comma 1, cod. proc. pen. (esercitabili sia su sollecitazione di parte, sia d'ufficio); per altro verso, si è previsto che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Alla stregua dell'attuale assetto normativo, la sentenza di non luogo a procedere poggia su basi più solide, in quanto la deliberazione si fonda su di una piattaforma conoscitiva almeno tendenzialmente completa.

4.4. La riforma del 1999 ha indotto un ripensamento in dottrina ed in giurisprudenza sui poteri esercitabili dal Gup a vaglio della richiesta di rinvio a giudizio e, correlativamente, sulla natura della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.

In dottrina prevale l'opinione secondo la quale la novella mira a rendere effettiva la funzione di filtro dell'udienza preliminare, ma non ha alterato le caratteristiche della sentenza di non luogo a procedere, che era ed è rimasta una pronuncia meramente processuale, destinata a valutare la ricorrenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale e, dunque, a sbarrare la strada ad "imputazioni azzardate".

La Corte Costituzionale, chiamata ad una nuova riflessione sulle attuali connotazioni dell'udienza preliminare, preso atto del rinnovato quadro normativo, ha sensibilmente corretto l'originaria impostazione. In particolare, nella sentenza n. 224 del 2001 (in tema di incompatibilità del giudice), i Giudici della Consulta hanno evidenziato che "a seguito delle importanti innovazioni

introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare". Per altro verso, si è evidenziato che il tema decisorio dell'udienza preliminare risulta ampliato in considerazione dei più ampi poteri d'indagine riconosciuti alla difesa con la legge 7 dicembre 2000, n. 397. Dato atto di tali novità, la Corte costituzionale ha rimarcato che, nell'udienza preliminare - come regolata dall'attuale disciplina -, da un lato, si realizza un contraddittorio più esteso rispetto al passato; dall'altro, v'è "un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva - un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti". Con la sentenza n. 335 del 2002 (sempre in tema di operatività del principio di imparzialità del giudice), il Giudice costituzionale ha ribadito che "il nuovo art. 425, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale".

4.5. Sulla scia di tali affermazioni di principio, questa Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha osservato che, "per effetto delle innovazioni introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualità e quantità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti" (Sez. U, 26/06/2002 - dep. 19/09/2002, P.G. in proc. D'Alterio, non massimata sul punto).

4.6. A certificare il mutamento di struttura e di funzione dell'udienza preliminare è intervenuta la legge 7 novembre 2002, n. 248, che, nel ridisegnare i casi di rimessione (art. 45 cod. proc. pen.) e nel disciplinare gli effetti della richiesta (art. 47, comma 2, cod. proc. pen.), ha previsto che il processo sia obbligatoriamente sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e che il giudice non possa comunque pronunciare "il decreto che dispone il giudizio o la sentenza", con ciò facendo rientrare anche l'udienza preliminare nel concetto di "processo di merito".

4.7. Un fondamentale punto fermo sul tema è stato posto da questo Giudice di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite Vottari. Investita della questione

concernente i rapporti fra rinvio a giudizio e giudizio di gravità indiziaria a fini cautelari, questa Corte a composizione allargata ha evidenziato che, "pur essendo innegabile che, all'interno di un disegno frammentario del legislatore, gli strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all'originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell'udienza preliminare, la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta tuttavia qualificata dalla peculiarità dell'oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi. L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una deliberazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda. S'intende cioè sostenere che il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione. Di talché, gli epiloghi decisionali dell'udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative, si ricollocano specularmente nel solco delle coordinate già tracciate dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. per l'archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la legge n. 105 del 1993, recante la soppressione del presupposto della 'evidenza'" (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002 - dep. 26/11/2002, Vottari, Rv. 222602; Sez. VI, 16 novembre 2001 n. 45275, Acampora, Rv. 221303).

4.8. Nei successivi arresti, questa Corte è nondimeno tornata a ribadire che - anche a seguito delle modifiche alla disciplina della udienza preliminare e dei presupposti della sentenza di non luogo a procedere operate con la novella del 1999 -, la sentenza di non luogo a procedere mantiene natura di sentenza di natura processuale e non di merito. Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è dunque l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od

insufficienti, di tal che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio (Cass. Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 - dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645). In altri termini, la funzione di "filtro" dell'udienza preliminare opererebbe nei soli casi di imputazione palesemente "azzardata".

4.9. Nell'avvicinarsi al termine della rassegna giurisprudenziale in materia, occorre dare atto dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, si è affermato che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014 - dep. 27/08/2014, P.C. in proc. C., Rv. 260248). Secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve difatti procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015 - dep. 27/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256). In presenza di fonti di prova che si prestino ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, il giudice deve verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, ma non può operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Cass. Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806).

Mette conto segnalare la pronuncia nella quale questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, nel delibare la legittimità dell'esercizio dei poteri decisorii da parte del giudice dell'udienza preliminare, si debba prescindere da distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito e come si debba piuttosto avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 290156 del

03/06/2015 - dep. 08/07/2015, P.M. e altro in proc. Arvonio e altri, Rv. 264053).

4.10. Un significativo passo in avanti nella elaborazione teorica dell'istituto *de quo* è stato compiuto con la recente decisione con la quale questa Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015 - dep. 30/07/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427). Come si legge nell'ampia motivazione di tale sentenza, "la regola di giudizio al fine del rinvio a giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto nella presentazione da parte del P.M. di elementi probatori che dimostrino allo stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile "serio". Rispetto a tale preconditione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga (caso tipico è la utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non ripetere le sue accuse). La situazione di incertezza probatoria, invece, pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il rinvio a giudizio. Il ruolo del Gup non è certamente quello di verificare l'innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va peraltro rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale completezza delle indagini che si rileva nell'art. 421-*bis* c.p.p."

5. Tirando le fila delle indicazioni ermeneutiche sopra delineate e tracciando i principi posti a base della presente decisione, giudica il Collegio che, avendo riguardo alla disciplina dell'udienza preliminare come risultante dalla novella del 1999 ed alla *ratio* della disposizione dell'art. 425 cod. proc. pen. - cui è indubbiamente sottesa l'esigenza di evitare l'inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui -, la sentenza di non luogo a procedere costituisca una sentenza di merito su di un aspetto processuale. Ed invero, il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi dedotti

dal pubblico ministero a sostegno della richiesta ex art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-*bis* e 422 cod. proc. pen., dunque ad espletare un giudizio di merito, e, nondimeno, tale giudizio di merito ha ad oggetto, non la fondatezza dell'accusa - cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente) -, bensì la capacità di siffatti elementi - perché sufficienti, non insanabilmente contraddittori o idonei - di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che all'esito del dibattimento sia affermata la colpevolezza dell'imputato, in tale senso dovendosi declinare la sostenibilità dell'accusa in giudizio codificata (in negativo) nel comma 3 dell'art. 425 e, quindi, la condizione che possa giustificare la sottoposizione dell'incolpato a processo. In altri termini, il Gup è tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale - secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza -, sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l'effettiva, seppure potenziale, "utilità del dibattimento". Si deve dunque ribadire che, ai fini del rinvio a giudizio, è necessario che sussista ciò che - nella sopra ricordata sentenza n. 33763/2015 - questa Corte ha definito un "*minimum probatorio*" su cui innestare la valutazione circa la "serietà del livello di fondatezza delle accuse".

Entro tale perimetro, il decidente è investito di un giudizio di merito, di natura prognostica, fondato sulle acquisizioni già presenti nel fascicolo - eventualmente arricchite nei termini già sopra delineati - valutate in una prospettiva non statica, ma dinamica, avendo cioè riguardo al loro sviluppo ragionevole nel processo (*id est* alla c.d. potenzialità espansiva del dibattimento), dovendo anche sotto tale angolazione verificare l'utilità dello sviluppo dibattimentale. Sul punto, va riaffermato il principio già stabilito da questa Corte, nella sentenza n. 36210/2014 (sopra ricordata), secondo il quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale.

Conclusivamente, la sentenza di non luogo a procedere discende da una valutazione, non di non colpevolezza dell'imputato (salvo il caso di innocenza evidente), bensì di insussistenza di elementi, acquisiti o potenziali (cioè

Cit
[Signature]

suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale), utili a dimostrare la "serietà" dell'accusa e, quindi, l'"utilità" del passaggio alla fase dibattimentale.

6. Da quanto testè rilevato discende che, se il giudice dell'udienza preliminare è legittimato ad esercitare il proprio prudente apprezzamento nella valutazione dei dati probatori al solo fine di verificare se l'impianto probatorio sussistente - o ragionevolmente integrabile nel dibattimento - dimostri un livello di fondatezza delle accuse definibile "serio", rimangono fuori dall'orizzonte del sindacato da espletare in questa fase quelle valutazioni che si sostanzino nella lettura/interpretazione di emergenze delle indagini o delle prove già raccolte connotate da una portata o da un significato "aperti" o "alternativi" o, dunque, suscettibili di una diversa valutazione da parte dei giudici del dibattimento, anche in ragione delle possibili acquisizioni istruttorie nel processo. Tale sindacato attiene invero alla delibazione sul merito della pretesa accusatoria - e non della effettiva utilità dello sviluppo dibattimentale -, e dunque compete in via esclusiva ai giudici della cognizione.

6.1. Cercando di esemplificare, sarà certamente possibile pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui l'impianto probatorio sia fondato in via esclusiva sulle dichiarazioni di un chiamante in correità allorchè non risultino acquisiti al fascicolo riscontri esterni individualizzanti e non si profili all'orizzonte processuale la possibilità di una futura acquisizione di essi, secondo un giudizio prognostico improntato a criteri di ragionevolezza. Di contro, al giudice dell'udienza preliminare è preclusa la diretta valutazione del narrato del chiamante per affermarne l'inconsistenza a fondare il giudizio di colpevolezza così come la svalutazione degli elementi forniti dall'inquirente a costituire valido riscontro individualizzante al dichiarato, atteso che tale apprezzamento del compendio probatorio sostanzia una decisione sulla *res iudicanda*, cioè un giudizio sulla fondatezza dell'accusa elevata dal pubblico ministero, e non una decisione sulla serietà dell'impianto dell'accusa, che appunto compete al Gup; ciò salvo il caso in cui l'inattendibilità del dichiarante o della sua narrazione o, più in generale, l'inconsistenza del quadro d'accusa siano di così luminosa evidenza da rendere manifesta l'inutilità di far proseguire oltre la causa, atteso che in siffatte ipotesi gli elementi a carico non consentono letture alternative diverse da quella della palese infondatezza della prospettazione accusatoria.

7. A tali coordinate ermeneutiche non si è conformato il Giudice del provvedimento in verifica.

8. In primo luogo, mette conto porre in rilievo come il corredo argomentativo della sentenza impugnata, a discapito della mole del documento, sia in effetti carente nella ricostruzione degli elementi a carico.

C.H.
C.H.

8.1. Ed invero, il Giudice milanese ha dato conto delle fonti di prova a carico in modo del tutto parcellizzato ed, in particolare, non ha chiarito in termini completi e puntuali quale sia il contenuto delle dichiarazioni rese dai principali accusatori, segnatamente da Pietro Varone e Tullio Orsi, con ciò impedendo a questa Corte di verificare sia la fondatezza della non perfetta convergenza dell'apporto conoscitivo dei due chiamanti rilevata dal decidente, sia - e soprattutto - di individuare i profili del narrato che avrebbero dovuto essere confermati da specifici elementi di riscontro individualizzante - stimati dal Gup assenti o comunque sguarniti di univoca significatività - e, dunque, di valutare se il giudizio espresso in merito alla superfluità del dibattimento possa o meno ritenersi corretto.

8.2. Il difetto di motivazione riguarda anche il tema delle rogatorie, là dove, non essendo precisato in sentenza il contributo probatorio da esse acquisibile, risulta preclusa a questo Giudice di legittimità la verifica in ordine alla legittimità della valutazione espressa dal Gup in merito alla sostanziale irrilevanza (almeno per le posizioni investite dal proscioglimento) delle acquisizioni richieste all'estero, in particolare con riguardo a quelle formulate all'A.G. del Libano e della Svizzera che, secondo i ricorrenti, dovrebbero - di contro - fornire precise e preziose conferme all'assunto d'accusa.

8.3. Le carenze della motivazione sopra delineate rendono il provvedimento impugnato viziato da nullità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

La valutazione espressa dal Gup nel senso della inutilità del dibattimento non può che presupporre una ricostruzione puntuale e completa del compendio probatorio sia esistente e dedotto a corredo della richiesta ex art. 416 cod. proc. pen., sia di quello processualmente acquisibile nello sviluppo del procedimento, così da rendere possibile a questo Giudice della impugnazione di comprendere le premesse del ragionamento seguito per pervenire all'esito liberatorio e verificare la correttezza della ritenuta insussistenza del "*minimum* probatorio" dimostrativo di un "serio" livello di fondatezza delle accuse. Il Giudice che sbarrò il corso del procedimento, in un sistema governato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, è tenuto ad assolvere con puntualità all'obbligo di motivazione e ad esplicitare, con considerazioni circostanziate e conformi a ragionevolezza, i motivi per i quali abbia escluso la serietà della proposizione accusatoria - e, dunque, la prevedibilità di una futura affermazione di condanna - nonchè stimato irrealistico l'arricchimento nello sviluppo dibattimentale del materiale probatorio ritenuto al momento insufficiente.

9. Ma anche a prescindere dalla rilevata lacuna argomentativa, come anticipato, la decisione del Giudice di Milano deve essere comunque annullata per l'erroneità tanto della regola di giudizio seguita ai fini dell'esito liberatorio,

quanto dei principi di diritto e delle massime d'esperienza utilizzati per valutare taluni degli elementi probatori.

10. Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio che il Giudice milanese abbia errato là dove non si è fermato a delibare la serietà dell'impianto probatorio come sottoposto al proprio vaglio, tenendo altresì conto della potenzialità espansiva dello sviluppo processuale, ma ha compiuto, sulla base degli elementi offerti, un vero e proprio giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa e, quindi, sulla colpevolezza/innocenza degli imputati, persone fisiche e persone giuridiche.

Ed invero, il Giudice ha evidenziato come l'impianto accusatorio poggi, per un verso, sulle dichiarazioni di Pietro Varone ed, in parte, di Tullio Orsi assunte in incidente probatorio (e dunque ormai acquisite al processo come prove), rilevando che le dichiarazioni del secondo sono in parte *de relato* rispetto a quanto acquisito dal primo e che i narrati dei due chiamanti non sono, comunque, perfettamente convergenti; per altro verso, sulla documentazione concernente i contratti stipulati da SAIPEM S.p.A. e le sue controllate con Pearl Partners Ltd e sui molteplici flussi di denaro tracciati (in parte oggetto delle rogatorie in corso), osservando che i flussi finanziari non sono riconducibili direttamente ad ENI e, quindi, a Scaroni se non attraverso le parole di Varone ed Orsi.

Seguendo il criterio di valutazione sopra delineato nei paragrafi 5 e 6 del considerato in diritto, dinanzi alle circostanze storico fattuali emergenti dalle dichiarazioni di Varone e Orsi, il Giudice si sarebbe dovuto limitare a verificare la sussistenza – fra le acquisizioni degli inquirenti – di elementi idonei a fungere da riscontro individualizzante in termini di pertinenza al *thema probandum* e di non manifesta inconsistenza dei dati dedotti e, dunque, a valutare sotto tale profilo la "serietà" del quadro d'accusa. Di contro, il Gup non avrebbe potuto sottoporre ciascuno di tali elementi ad un'operazione di interpretazione, valutazione e scelta fra l'una o l'altra delle possibili letture alternative, atteso che tale apprezzamento si è risolto in un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa - spettante in via esclusiva al giudice della cognizione – e non aveva, ad ogni modo, ragion d'essere in relazione ad elementi che, proprio nell'ottica nei quali erano stati sottoposti al vaglio del giudicante, non costituivano prove, ma soltanto dei dati a convalida delle dichiarazioni accusatorie degli imputati dello stesso reato o in reato connesso.

10.1. La migliore evidenza di quanto si sostiene si trae dalla estrema ampiezza ed analiticità delle motivazioni sviluppate dal decidente per pervenire alla conclusione liberatoria. Anziché limitarsi a dare atto delle chiamate in correttezza/realtà di Pietro Varone e Tullio Orsi e ad evidenziare la sussistenza o, *rectius*, l'insussistenza di elementi potenzialmente idonei a costituire riscontro

individualizzante al loro narrato, il Giudice ha proceduto ad un'approfondita e diffusa disamina - articolatasi in ben sessanta cartelle (da pagina 17 a pagina 67) - di ciascuna evidenza probatoria o indiziaria indicata dai pubblici ministeri a rinforzo e si è quindi diffuso sulla interpretazione e sulla portata dimostrativa di tali elementi per affermarne l'intrinseca inidoneità ed, a volte, la contraddittorietà. In altri termini, il Gup è pervenuto alla conclusione circa l'insufficienza e/o l'inidoneità degli elementi indicati a riscontro alle propalazioni accusatorie - con conseguente ritenuta mancanza del "*minimum probatorio*" necessario per l'evoluzione dibattimentale - all'esito di un giudizio condotto alla luce del proprio prudente apprezzamento nell'ambito del quale ha soppesato ed interpretato i diversi dati indicati dagli inquirenti, operando di volta in volta una scelta fra le plurime letture e possibili significati di essi. Il che costituisce luminosa dimostrazione del fatto che le valutazioni sottese alla sentenza ai sensi dell'art. 425 pronunciata lo scorso 2 ottobre costituiscono espressione di una deliberazione di puro merito, sulla sostanza e fondatezza delle accuse, non consentita nella fase in quanto riservata al giudizio dibattimentale.

Si pensi - a titolo di esempio - all'interpretazione data dal Gup agli scambi verbali o via mail intercettati, concludendo che essi smentiscono il "dominio di Scaroni su SAIPEM" dedotto dall'accusa; al significato ed al peso probatorio assegnato ai documentati incontri fra Scaroni, Tali, Varoni, Bedjaoui ed il ministro algerino Khelil, ricondotti dal decidente ad una mera attività di *lobbying*; alla lettura/valutazione delle conversazioni e-mail acquisite agli atti ed alla ritenuta inidoneità delle stesse a riscontrare le accuse mosse da Varone a carico di Vella; alla stimata irrilevanza a fungere da elemento di conferma alle parole di Orsi (in merito alla sistematica sovrapproduzione da parte delle società LEAD e OGEC - *partners* o *subcontractors* di SAIPEM - per creare le provviste per il pagamento delle tangenti) della accertata sovrapproduzione di talune prestazioni da parte di tali società; alla svalutazione compiuta dal decidente del mancato rispetto della procedura e della tempistica ordinari previste per l'autorizzazione, data dal ministro algerino Khelil, per l'acquisto della società canadese FCP da parte di ENI S.p.A.

10.2. Tradisce l'approccio del Gup al tema anche qualche passaggio della motivazione, in particolare quello nel quale Giudice afferma che "neanche in una visione unitaria, si riesce, pertanto, a costituire la prova richiesta per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio" (v. pagina 16 del provvedimento in verifica), facendo espresso richiamo al criterio di valutazione codificato all'art. 533 del codice di rito per la fase del giudizio di merito e che - per le ragioni pocanzi esposte - non può trovare applicazione in sede di udienza preliminare.

10.3. Cartina di tornasole di tale conclusione sono, inoltre, tanto i motivi dedotti dai ricorrenti, quanto le argomentazioni sviluppate nelle memorie dagli imputati e da ENI S.p.A., là dove, per evidenziare ora le criticità, ora la condivisibilità dell'*iter* logico argomentativo seguito dal Giudice del provvedimento impugnato, le parti hanno proceduto ad un approfondito esame delle fonti di prova e degli elementi di conoscenza da esse traibili e, dunque, alla valutazione della portata dimostrativa di essi - ora a carico, ora a discarico (seconda dell'esponente) - contestando ovvero ribadendo la correttezza delle massime d'esperienza di volta in volta applicate dal Giudice nel vagliare gli elementi di riscontro. La natura degli argomenti tesi a confutare piuttosto che a validare la motivazione svolta nella sentenza in rassegna - tutti dispiegati sul piano del merito - dimostra come il Gup non si sia mosso sul terreno della verifica della consistenza e serietà del materiale probatorio fornito dall'accusa - *id est* della sussistenza di elementi sufficienti, non contraddittori o comunque idonei, anche alla luce dei possibili sviluppi nella fase dibattimentale, per ritenere sussistente una "minima probabilità di colpevolezza" -, ma su quello - si ribadisce, non consentito in questa fase - della verifica della possibilità di affermare, sulla scorta del compendio probatorio (attuale e futuro), la colpevolezza degli imputati.

11. Sotto diverso profilo, va rilevato come il Gup, non solo abbia debordato dai limiti posti al proprio scrutinio, ma abbia comunque fatto un uso non corretto delle regole che presiedono alla valutazione ed alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità fissata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

11.1. Oltre ad operare una valutazione di attendibilità e utilizzabilità della prova dichiarativa - fisiologicamente rimessa al giudice dibattimentale, salvo i casi di evidente inconsistenza -, il Gup ha preteso, nella sostanza - visto il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto -, che ciascuno degli elementi di riscontro alle dichiarazioni fosse dotato di un'autonoma portata probatoria.

Ciò senza considerare, da un lato, che l'elemento specifico ed individualizzante necessario a fini di riscontro è e rimane pur sempre un indizio, che non deve pertanto connotarsi quale prova autoportante; dall'altro lato, che può costituire valido elemento di conferma ad una dichiarazione anche un contributo *de relato* (nella specie, di Orsi rispetto a quanto dichiarato da Varone), salvo il prudente apprezzamento del giudice circa l'autonomia, l'attendibilità e, dunque, l'idoneità di essa a fungere da elemento di conforto, comunque riservata (salvo i casi di inaffidabilità evidente), al giudice del dibattimento.

Si consideri, a mò d'esempio, l'irragionevole svalutazione del peso delle dichiarazioni di Carlo Bentini della società Bentini S.p.A., là dove il Giudice ha affermato che la vicenda riferita dal teste non può ritenersi espressione - per induzione - di una regola generale applicabile nel caso di specie, con ciò trascurando di considerare che Bentini ha dichiarato di essere stato, quale *sub contractor* di SAIPEM, "costretto" a pagare ingenti somme di denaro a Omar Harbour e Fardi Bedjaoui (gli stessi che sono imputati nel presente procedimento) per "poter lavorare" in Algeria ed ottenere appalti nel settore petrolifero: la persona informata dei fatti ha, dunque, riferito una vicenda che riguarda la stessa tipologia di contratti (quelli delle *oil company*), il medesimo contesto ambientale (appalti in Algeria) e, soprattutto, le richieste di versamento di tangenti da parte dei medesimi soggetti coinvolti nei fatti oggetto del presente procedimento, quali personaggi molto vicini al ministro dell'energia Chiekib Khelil. Il dato conoscitivo riferito da Bentini, secondo il quale per poter lavorare in Algeria nel settore dell'energia "*Il faut faire un payment*", se non poteva essere riguardato quale prova piena, certamente avrebbe dovuto essere considerato quale indizio e, dunque, quale possibile elemento di riscontro alle chiamate in correità di Varoni e Orsi in merito al pagamento di tangenti da parte delle società di appartenenza. In altri termini, non si trattava di evincere una regola generale dal caso particolare, ma di utilizzare il caso particolare - in quanto strettamente aderente alla vicenda sotto lente e connotato da modalità e circostanze consimili - quale elemento a *corroboration* delle dichiarazioni accusatorie.

11.2. Va ancora rilevato come il Gup, nel valutare le evidenze indicate quali riscontri, abbia talvolta fatto ricorso a massime d'esperienza che non possono essere condivise, in quanto non conformi a ragionevolezza o, comunque, non argomentate con riferimento a dati di comune esperienza nello specifico contesto spazio-temporale in cui maturavano le condotte, così da poterne affermare la rispondenza all'*id quod plerumque accidit*.

Si vedano, in particolare, gli "incontri informali" avvenuti fra i vertici di ENI S.p.A. e SAIPEM S.p.A., Pietro Tali, Paolo Scaroni ed Antonio Vella, con l'esponente politico di rilievo del Governo algerino - il ministro Chekib Khelil - ed il suo "segretario particolare" Farid Nourredine Bedjaoui, che il Giudice - prendendo netta posizione nella interpretazione e valutazione del dato fattuale, sebbene aperto ad una molteplice lettura - ha ridotto a mera attività lobbistica, senza peraltro dare conto degli elementi della prassi nel settore dei contratti internazionali sulla scorta dei quali abbia fondato tale affermazione, per di più andando in contrasto col dato d'esperienza portato dai vertici della società Stefano Cao e Claudio De Scalzi Scalzi (all'epoca dei fatti in ruoli apicali di ENI)

quanto alle ben diverse modalità "ordinarie" di conduzione delle trattative all'estero da parte delle società del gruppo ENI.

11.3. Coglie nel segno anche il rilievo dei ricorrenti secondo il quale il Gup avrebbe errato nell'operare la prognosi circa il non "utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento".

Il Giudice ha, invero, trascurato di considerare l'arricchimento del compendio probatorio suscettibile di derivare dall'esame dibattimentale dei testi Cao e De Scalzi (in particolare, sull'"anomalia" degli incontri riservati dei vertici di ENI e SAIPEM, fra cui Scaroni e Vella, con esponenti politici algerini e loro portavoce), anche nell'ottica di superare le zone d'ombra evidenziate dallo stesso Giudice, nonché dagli elementi acquisibili all'esito delle rogatorie. A tale ultimo proposito, va rilevato che, anche a dare per acquisito il dato - evidenziato dai difensori del Vella - che la Procura della Repubblica già disponga delle dichiarazioni dei due funzionari algerini richieste all'A.G. del paese nordafricano, non può negarsi - secondo un giudizio prognostico ispirato a ragionevolezza -, la possibile rilevanza a supporto dell'accusa e, segnatamente, quali elementi di riscontro delle dichiarazioni a carico rese da Varoni e Orsi, degli esiti delle richieste di assistenza giudiziaria verso la Svizzera - concernente l'acquisizione della documentazione relativa al conto corrente di Paolo Scaroni - e, soprattutto, verso il Libano, concernente (per quanto dato atto dalla Procura ricorrente) la documentazione bancaria relativa ai conti correnti di Pearl Partners, che potrebbe fare luce sui rapporti tra Bedjaoui e le società OGEC e LEAD, *sub contractors* di SAIPEM S.p.A., che ricevevano ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali - in ipotesi d'accusa - "gonfiate", per poi smistare le maggiorazioni a fini corruttivi, e fornire elementi utili a riscontro delle chiamate di correo.

La circostanza che, all'epoca della celebrazione dell'udienza preliminare, le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate alle Autorità Giudiziarie di tre Paesi stranieri non fossero state adempiute (o soltanto in parte espletate), non può di per sé risolversi in una sanzione verso la scelta dell'organo della pubblica accusa di avanzare comunque la richiesta di rinvio a giudizio in assenza di tali esiti rogatoriali, essendo l'esercizio dell'azione penale soggetto dal codice di rito ad una specifica e rigorosa tempistica nonché condizionato dai termini di prescrizione del reato, il che, in presenza di un articolato contesto di prove da verificare e indizi da apprezzare unitariamente, ne ha non irragionevolmente sconsigliato una dilazione in attesa dell'evasione delle richieste alle A.G. straniere.

In sintesi, neanche il giudizio prognostico negativo in merito alla "potenzialità espansiva" per l'accusa derivante dallo sviluppo dibattimentale del procedimento risulta adeguatamente argomentato.

12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano dovrà celebrare una nuova udienza preliminare e procedere ad una nuova valutazione in merito alla sussistenza o meno delle condizioni per giustificare la sottoposizione a processo degli imputati – persone fisiche e giuridiche –, conformandosi ai principi di diritto sopra espressi in punto di regola di giudizio da seguire in udienza preliminare e di onere argomentativo della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in ipotesi ancora legittima, allorquando congruamente argomentata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti all'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in diversa composizione per l'ulteriore corso.

Così deciso, 24 febbraio 2016

Il consigliere estensore

Il Presidente